Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Area III: Finanze - Programmazione - Personale
Tributi - Entrate patrimoniali

*Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)*
*Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.239 Email g,difilip-po@comune.capaccio.sa.it*

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

## PER COSTITUZIONE FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI CAPACCIO

## Art.1
## Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la costituzione di un fondo di previdenza integrativa (di cui al D.Lgs. n.252/2005) per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Capaccio, così come disciplinato dall'art.208 del Decreto Legislativo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell'art.14, 6° comma del citato D.Lgs. 252/2005, decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.
Come previsto dal Regolamento per la disciplina del fondo di previdenza e assistenza integrativa per il personale della polizia Municipale, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 285/92, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 18/06/2010, sono destinatari dei fondi gli operatori di Polizia Municipale di qualsiasi profilo professionale e grado, in servizio a tempo indeterminato, dall'assunzione fino al collocamento in pensione o al trasferimento ad altra Area o Servizio.
Il premio relativo all'anno di assunzione o licenziamento, o di acquisto o perdita di dette funzioni, è calcolato in rapporto al periodo di servizio.
Non avrà diritto ad usufruire del fondo di previdenza l'appartenente al Corpo di Polizia Municipale:

a) durante il periodo di aspettativa senza assegni richiesta dall'interessato;
b) durante i periodi di assegnazione ad altri uffici, di comando o di distacco, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli propri del personale di vigilanza della P.M.

## Art.2
## Caratteristiche del Fondo

La previdenza integrativa viene realizzata con l'adesione a fondi pensione aperti sotto forma di F.I.P. (Fondo Pensione Individuale) o P.I.P. (Piano Pensione Individuale).
Gli strumenti di previdenza integrativa devono possedere le seguenti caratteristiche;

- capitale garantito;
- rendimento minimo garantito, da intendersi quale rendimento netto minimo erogato materialmente annualmente ad ogni posizione, a prescindere dal rendimento effettivo;
- gli interessi maturati annualmente dovranno essere aggiunti al capitale e diventare anch'essi produttivi di interessi;
- la corresponsione dell'interesse minimo garantito e capitalizzato dovrà essere corrisposto in ogni ipotesi di riscatto, anticipazione, di trasferimento o comunque di uscita di fondo, senza limitazione alcuna;
- la possibilità da parte del Comune e/o dell'aderente di interruzione e/o

variazione della misura dei versamenti in qualsiasi momento, senza che ciò comporti l'applicazione di penalità comunque denominate o la cessazione della partecipazione al fondo;

- il versamento annuo lordo per tutta la durata deve essere a soluzione di tipo “aperta” a seconda delle disponibilità prefissate annualmente dall'Ente;
- la possibilità di versamenti integrativi da parte dell'interessato;
- la possibilità di trasferimento ad altro fondo pensionistico, dopo un periodo non superiore a due anni di permanenza;
- la possibilità di trasferimento al fondo di categoria o di comparto una volta costituito
- la possibilità di riscatto nelle ipotesi previste dalla legge in materia (D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252).
- la costituzione di polizze a premio unico per i dipendenti che, nel corso degli anni a decorrere dal 2003, siano stati messi in quiescenza o si siano trasferiti ad altro Ente o in uffici del Comune di Capaccio diversi dalla Polizia Municipale;

In caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente della Polizia Municipale con il Comune o in caso di trasferimento del dipendente in altro settore del Comune, il fondo dovrà prevedere la facoltà di :

- proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
- trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma di pensione individuale;
- riscattare la propria posizione individuale in conformità alla vigente normativa.

Le prestazioni previdenziali dovranno essere volontarie e nominative per ciascun dipendente.
Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, potrà manifestare espressamente la volontà di adesione. L'obbligo contributivo a carico del Comune ha termine all'atto della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'Ente o per passaggio dello stesso in settore dell'Ente diverso dalla Polizia Municipale.

## Art.3
## Scadenza

La scadenza di ciascuna posizione previdenziale è fissata al raggiungimento dell'età pensionabile dell'aderente.
Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro dell'assicurato con il Comune oltre il compimento dell'età prevista come scadenza, la scadenza stessa verrà posticipata di anno in anno fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, mediante ricalcolo delle prestazioni assicurate in relazione alla nuova scadenza.
In caso di premorienza dell'assicurato durante il periodo contrattuale l'aggiudicatario dovrà liquidare, entro 30 giorni dalla richiesta, il capitale sulla base dei premi versati e rivalutati. In ogni caso le polizze dovranno prevedere la possibilità del riscatto anticipato.

## Art.4
## Beneficiari

I beneficiari delle singole polizze saranno:

a) in caso di vita, gli aderenti stessi;
b) in caso di premorienza gli eredi ovvero i diversi beneficiari designati dall'aderente;

L'aggiudicatario designa i beneficiari su indicazione dell'aderente al fondo ed è tenuto a modificare tale designazione ogni qualvolta lo richieda l'aderente.
Alla data di pubblicazione del bando di gara il numero dei potenziali aderenti al fondo è comprensivo di :

1) personale in servizio;
2) personale trasferito ad un servizio diverso da quello della polizia municipale;
3) personale cessato dal servizio per pensionamento, mobilità o altre cause.

Il premio deve intendersi riferito al personale di vigilanza assunto a tempo indeterminato e ad un'attività lavorativa pari a 12 mesi annui. Nel caso un dipendente dovesse prestare servizio in misura inferiore per assunzione, licenziamento, aspettativa, pensionamento, rapporto di lavoro a tempo parziale o altro, il premio verrà frazionato, in ragione del periodo di servizio prestato.

## Art.5
## Importo dell'appalto – Finanziamento

La somma complessiva, quale importo iniziale relativo agli anni dal 2003 al 2013 è pari ad € 281.145,86 .Per l'anno 2014 la somma prevista è di 25.000,00 per gli anni successivi l'importo sarà determinato con delibera di Giunta Comunale che stabilirà la ripartizione dei fondi derivanti dai proventi di cui all'art. 208 del D,Lgs.285/92
L'appalto è finanziato, così come previsto all'art. 8 del Regolamento approvato, che qui si intende integralmente riportato, con una percentuale dei proventi incassati (fino ad un milione di euro) relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada accertate da parte del personale del Corpo di polizia municipale.
I versamenti al Fondo, di quanto maturato annualmente, sarà effettuato nei termini stabiliti, compatibilmente alle risorse di cassa disponibili.

## Art.6
## Modalità di aggiudicazione.

Il conferimento del servizio avverrà ai sensi degli articoli 3, commi 37 e 55 del D.Lgs. 163/2006, mediante l'espletamento di una procedura aperta ad evidenza pubblica, cui saranno ammesse le ditte aventi i requisiti necessari per esercitare il servizio in parola di cui al disciplinare di gara. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 163/2006 e seguenti, in base ai parametri di attribuzione dei punteggi come riportato alla seguente tabella:

| Descrizione Servizio | Espressi in % tre cifre decimali e costi | |
|---|---|---|
| | cifra | lettere |
| Percentuale di rendimento netto minimo garantito annuo | | |
| Percentuale di performance del fondo nel quinquennio 2009-2013 | | |
| Percentuale di retrocessione del rendimento del fondo | | |
| Percentuale spese indirettamente a carico dell'aderente durante la fase di accumulo | | |
| Commissioni fisse di ingresso | | |
| Costi fissi di trasferimento | | |
| Costi fissi di riscatto o di anticipazione | | |
| Costi fissi di riallocazione della posizione individuale | | |
| Costi fissi di riallocazione del flusso contributivo | | |
| Percentuale indicatore sintetico dei costi percentuale per ISC (indicatore sintetico del costo, parametro COVIP) con riferimento a permanenza di anni 2 (due) | | |
| Frequenza valorizzazione dell'investimento | | |

**Note**

Per "**rendimento netto minimo garantito annuo**" deve intendersi il rendimento minimo netto annuo che verrà comunque corrisposto al beneficiario a prescindere dal rendimento effettivo del fondo.

Per "**performance del fondo nel quinquennio 2009-2013**" deve intendersi il rendimento medio del prodotto offerto nel quinquennio 2009-2013.

Per "**percentuale di retrocessione del rendimento del fondo"** deve intendersi la percentuale di rendimento della gestione separata che viene riconosciuta all'assicurato;

Per "**spese indirettamente a carico dell'aderente durante la fase di accumulo**" devono intendersi i costi prelevati dal patrimonio investito quali: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.

Per "**commissioni fisse di ingresso**" devono intendersi le spese una tantum richieste all'atto dell'adesione.

Per "**costi fissi di trasferimento**" devono intendersi i costi di trasferimento ad altro fondo.

Per “**costi fissi di riscatto o anticipazioni**” devono intendersi rispettivamente i costi di riscatto della posizione individuale o i costi fissi caricati su anticipazioni.
Per “**costi fissi di riallocazione della posizione contributiva**” devono intendersi i costi di riallocazione della posizione individuale da una linea di investimento all’altra.
Per “**costi fissi di riallocazione del flusso contributivo**” devono intendersi i costi di riallocazione del flusso contributivo da una linea di investimento all’altra.
Per “**indicatore sintetico dei costi**” deve intendersi il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, facendo riferimento ad un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di €. 2.500,00 e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.
**Per “frequenza valorizzazione dell’investimento”** è da intendersi la periodicità con cui è determinato il valore del patrimonio di ciascun comparto e della relativa quota.

## Art.7
## Cauzione definitiva

L'aggiudicatario dovrà costituire un deposito definitivo di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dell'eventuale risarcimento di danni. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione si rilevasse insufficiente. La cauzione definitiva, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo le vigenti disposizioni di legge, dovrà espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve essere conforme alla scheda 1.2 allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123 e s.m.i.
Il Comune è autorizzato dall'aggiudicatario con la stipula del contratto, a rivalersi, per l'intero od in parte, sulla somma depositata come cauzione definitiva acquisendo direttamente penalità, rimborsi e ristori previsti nel presente capitolato. L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta rivalsa, l'ammontare della misura della cauzione fissata al primo comma, provvedendo a consegnare una nuova fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
La cauzione definitiva dovrà mantenere la sua efficacia sei mesi oltre la scadenza naturale del periodo contrattuale. La stessa sarà liberata nel momento in cui il concessionario avrà dimostrato il completo adempimento degli obblighi contrattuali o l'estinzione di ogni ragione di credito nei suoi confronti e sempre che non sussistano motivi di contestazione o contenzioso pendente.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che provvederà ad aggiudicare la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

## Art.8
## Penalità'

Fatto salvo quanto previsto negli altri articoli del presente capitolato, il Comune applicherà la seguente penalità: Euro 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella liquidazione del capitale di riscatto totale o parziale dal termine di cui al precedente articolo 3. La somma delle penali non potrà complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso il Comune avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo, con le modalità di cui al successivo art.9. L'importo delle penali sarà prelevato dal deposito cauzionale di cui al precedente art.7.

## Art.9
## Inadempienze e risoluzione del contratto

Si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
b) fallimento dell'aggiudicatario,
c) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente articolo 7;
d) nelle ipotesi di cui al precedente articolo 8;
e) nelle ipotesi previste ai successivi articoli 11 e 12.

Il Comune procederà, per iscritto, a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno;tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'aggiudicatario con raccomandata A.R.
La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 7. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo del servizio effettuato da altri soggetti, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'aggiudicatario del presente servizio, slavo l'eventuale danno ulteriore.

## ART.10
## Stipulazione del contratto

E' espressamente stabilito che l'impegno delle ditte concorrenti è vincolato al momento stesso della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione comunale rimarrà vincolata soltanto a quando a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla procedura in oggetto avranno conseguito piena efficacia giuridica. La stipulazione del contratto, che avverrà in forma di atto pubblico entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, resterà comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto e alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione per atto pubblico del presente contratto, come pure quelle di bollo, di registro, di segreteria e delle copie occorrenti, presenti e future, saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

## Art.11
## Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

La società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Qualora le transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il contratto stipulato si risolverà di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c. E dell'art.3 della legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n.136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti delle filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

## Art.11
## Cessione del contratto e cessione dei crediti – subappalto

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. Ai sensi del combinato disposto dell'art.117 del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991 n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.117. E? ammesso il subappalto per il servizio oggetto del presente capitolato, ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

## Art.12
## Recesso

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o per giusta causa, senza che da parte

dell'impresa aggiudicataria possano essere vantate pretese, di recedere in ogni momento dal rapporto, con preavviso di due giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite i seguenti mezzi alternativi: posta elettronica certificata, raccomandata A.R., messo comunale, telegramma o fax.

## Art.13
## Riservatezza e trattamento dei dati personali

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
***Finalità del trattamento:*** in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che : i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione, nonché dell'aggiudicazione e per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
***Dati sensibili***: i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili “sensibili”, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 196/2003.
***Modalità di trattamento dei dat***i: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e a riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei e memorizzarli, gestirli e trasmetterli: tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
***Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicat***i: i dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 241/90.
- Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per solo fini istituzionali relativi all'esecuzione del contratto inerente la presente procedura di gara, assicurando la protezione e la

riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

## Art.14
## Definizione delle controversie

Tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Salerno, con esclusione della competenza arbitrale, quindi nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario non sarà inserita la clausola compromissoria.

## Art.15
## Ulteriori norme regolatrici

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia, oltre alle norme contenute nel codice civile.

Il Responsabile del Servizio
*Giuseppe Di Filippo*